

## **L'Associazione Al Confine onlus è retta dal seguente**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del DLgs 4 dicembre 1997 n°460, denominata "AL CONFINE ONLUS", con sede in Milano, presso lo studio del dr Franco Astore, Dottore commercialista, in via Pecchio 1.

#### **Art. 2 - Finalità**

La ONLUS non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale, nell'apportare benessere a persone con disagi fisici, psichici, economici, familiari o sociali.

In particolare l'associazione, costituita da persone appartenenti all'ambito socio-sanitario e non, si pone quale centro di attività e formazione con lo scopo di:

- promuovere il riconoscimento della dignità della persona nella vecchiaia, del suo essere soggetto al centro di una rete di relazioni, delle sue competenze, delle sue risorse a livello corporeo, affettivo, cognitivo e relazionale, delle sue capacità di espressione e comunicazione, del suo ruolo nella società civile;
- promuovere la relazione tra le diverse generazioni, incoraggiando ogni forma di trasmissione orale di cultura, attraverso il racconto della storia personale e sociale, la rievocazione della tradizione orale popolare, la trasmissione di saperi (conoscenze e capacità operative), il reciproco riconoscimento, lo scambio emotivo e la cooperazione;
- contribuire alla costruzione di una nuova cultura rispetto alle consolidate contrapposizioni salute/malattia, normalità/devianza, integrità/deficit, e di

una nuova pratica del prendersi cura delle fragilità che il nostro tempo produce, al di là delle contrapposizioni sano/malato, assistente/assistito e della concezione dell'assistenza come movimento unilaterale tra chi da e chi riceve.

Detto scopo concretamente si traduce:

- nel riconoscimento della dignità di soggetto delle persone in tutte le condizioni, dalla piena autosufficienza alla non-autosufficienza, dall'integrità cognitiva a ogni grado di deterioramento cognitivo, al di fuori di una determinazione quantitativa delle prestazioni, riconoscendo e dando voce a ogni competenza residua del soggetto, riconoscendo la possibilità di crescita personale anche là dove le capacità cognitive appaiono ridotte, cercando di costituire le condizioni più idonee perché i soggetti possano esprimere, attraverso canali verbali e non verbali, il proprio vissuto ed elaborare le proprie emozioni, in un clima di ascolto e accoglienza;
- in una pratica del prendersi cura fondata sull'ascolto empatico rivolto tanto ai soggetti assistiti quanto alle figure significative del loro contesto familiare e sociale, con particolare attenzione per il "care giver" principale, nella ricerca continua di possibilità inesplorate che possano favorire il benessere di tutti i soggetti coinvolti e il miglioramento della qualità della relazione a tutti i livelli;
- nella lotta allo stigma sociale attraverso attività mirate all'integrazione tra soggetti affetti da diversi gradi di disorientamento mentale e la popolazione in generale, e attraverso la diffusione di una cultura dell'accoglienza e della reciprocità, sollecitando la partecipazione popolare in tutte le fasce di età e l'impegno civile e sociale dei cittadini per un reale e concreto riconoscimento dei soggetti con deficit cognitivi quali membri a pieno titolo della società civile.

e sarà perseguito mediante:

- apertura di spazi sociali finalizzati alla concreta realizzazione di quanto sopra enunciato, senza vincolarsi a forme standardizzate, ma avviando modelli sperimentali atti a modificarsi in ragione delle esigenze dell'utenza e del territorio;
- avvio di corsi di formazione per operatori e volontari che operino all'interno dell'associazione o, dove richiesto, in altri ambiti;
- promozione e organizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di incontri, eventi, conferenze, seminari, convegni, congressi, dibattiti, mostre, proiezione di films, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive e musicali, iniziative editoriali relativi a temi attinenti le premesse antropologiche e i valori civili fin qui espressi; produzione e distribuzione di pubblicazioni che documentino le attività dell'associazione o si riferiscano alle tematiche trattate;
- collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e con le realtà del territorio;
- costituzione di una rete con gli enti pubblici e privati che condividano gli scopi e i metodi dell'associazione, finalizzata allo scambio di conoscenze e a tutte le possibili forme di collaborazione;
- fornitura di un supporto ai "care giver" e ai malati con lo scopo di attivare prevenzione primaria per i "care giver" e terziaria per i malati;
- prestazione di attività di consulenza sullo stato dell'arte nell'assistenza pubblica, strutture presenti, centri per anziani, etc.;

Per realizzare il suo scopo istituzionale l'Associazione si avvale delle prestazioni dei propri associati in forma volontaria, potendo al contempo richiedere a soci e a terzi l'effettuazione di prestazioni professionali, ma in misura non prevalente (e comunque non superiore al trenta per cento del totale)

L'Associazione si propone inoltre quale struttura di servizi per altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità simili alle proprie e potrà dare il proprio appoggio o collaborare a livello territoriale, locale, nazionale ed internazionale, con Istituzioni ed Enti terzi, pubblici e privati – con particolare riferimento alle realtà del terzo settore – per la realizzazione di iniziative comuni e sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e programmazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

La ONLUS potrà inoltre esercitare tutte le attività comunque connesse al suo scopo istituzionale e compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali di cui sopra.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione, la ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero dell'Economia. Alla medesima Direzione sarà comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

### **Art. 3 – Durata**

L'associazione è duratura dalla sua costituzione al 31 dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata.

### **Art. 4 - Associati**

L'associazione è costituita da:

- α) soci ordinari i quali, siano essi persone fisiche o enti, condividano i fini umanitari dell'associazione e intendano prestare la propria opera per realizzarli;
- β) soci benemeriti nominati dal consiglio direttivo in considerazione dei particolari contributi materiali o morali apportati alla ONLUS. I soci benemeriti hanno i diritti dei soci ordinari e sono esenti dal pagamento della quota annuale.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati

ed è sottoposta all'accettazione del consiglio direttivo, che avrà massima cura di non discriminare in base a sesso, cittadinanza, appartenenza politica e religiosa, identificazione etnica, orientamento sessuale, professione.

I soci hanno diritto a:

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti

Il voto in assemblea può essere espresso solo se si è in regola con il pagamento della quota sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Il socio è tenuto a:

- pagare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo;
- rispettare il presente Statuto;
- osservare le delibere degli organi sociali.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni rassegnate per iscritto al consiglio direttivo entro il 31 dicembre;
- b) morosità accertata dal consiglio direttivo.

E' inoltre escluso dall'Associazione, per delibera del consiglio direttivo, il socio che abbia tenuto un comportamento manifestamente incompatibile con gli scopi e gli ideali della Onlus.

Contro ogni provvedimento di esclusione è possibile ricorrere entro trenta giorni, e la decisione definitiva e inappellabile è affidata alla prima assemblea dei soci.

#### **Art. 5 – Patrimonio ed esercizi sociali**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e costituito da:

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

- beni mobili ed immobili acquisiti a titolo di proprietà;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi liberi dei soci;
- dalle elargizioni di enti o privati;
- dai contributi dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e saranno pertanto portati a nuovo e utilizzati dalla ONLUS per i fini statutari.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662.6– Bilancio e utili.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo redigerà il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 di marzo, unitamente al bilancio preventivo del nuovo esercizio.

#### **Art. 6 – L'assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

Può inoltre essere convocata dal Presidente, motu proprio o su richiesta del consiglio direttivo o di un quinto degli associati, in qualunque altro momento, mediante lettera, telefax o "e-mail" contenente l'ordine del giorno, indirizzata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dalla persona scelta dall'assemblea stessa.

L'assemblea regolarmente convocata è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega, e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale a cura del Presidente e del Segretario di assemblea, che sarà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

#### **Art. 7 – Competenze dell'assemblea**

L'assemblea approva il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e il bilancio preventivo, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulle modifiche statutarie e su quant'altro ad essa sottoposto dal consiglio direttivo. Infine delibera a maggioranza assoluta circa il ricorso presentato da un socio contro la propria esclusione decisa dal consiglio direttivo.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea, in proprio o per delega ad altro socio, tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere portatore di due deleghe da parte di altri soci.

#### **Art. 8 – Amministrazione**

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da almeno quattro persone fino a un massimo di sei, salvo diversa determinazione dell'assemblea, nominate dall'assemblea dei soci a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni dei consiglieri le persone cooptate non potranno essere maggiori di un terzo dei componenti il consiglio direttivo.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono eleggibili tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il consiglio procede per cooptazione a sostituire il componente cessato dalla carica per qualsiasi motivo. Il componente cooptato dura in carica sino alla prossima assemblea.

#### **Art. 9 – Funzioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Il consiglio direttivo:

- delibera su tutte le questioni di ordinaria o straordinaria amministrazione sottoposte al suo esame dal presidente;
- predispone il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera circa l'ammissione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- predispone tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decide le modalità di partecipazione alle attività di altre associazioni e enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

#### **Art. 10 - Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del consiglio direttivo e cura la stesura dei verbali delle riunioni, che sottoscrive insieme al Segretario.

#### **Art. 11 – Vice-Presidente**



Il vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

#### **Art. 12 - Tesoriere**

Il tesoriere riscuote le entrate dell'associazione ed effettua i pagamenti ai fornitori di beni e di servizi, deposita i fondi in un apposito conto corrente bancario o postale; sovrintende la corretta tenuta delle scritture contabili e la predisposizione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo. E' responsabile della situazione di cassa e provvede a quant'altro demandatogli dalle deliberazioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il segretario cura la regolare convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea, nonché la tenuta dei relativi libri dei verbali.

#### **Art. 14 – Probiviri**

L'assemblea dei soci può nominare un collegio dei probiviri, composto da tre persone, competente a giudicare ogni eventuale controversia tra i soci e tra questi e l'associazione.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi giudicano ex bono et a equo, senza formalità di procedura salvo il diritto al contraddittorio e il loro lodo è inappellabile.

#### **Art. 15 – Modifiche statutarie**

Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza semplice dei soci convocati in un'assemblea straordinaria indetta con doppia convocazione, a cui siano presenti, fisicamente o per delega, almeno i tre quarti dei soci.

#### **Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Milano, 31 marzo 2015